



CITTA' DI CARBONIA

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO

PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO DELLE PERSONE DISPONIBILI A SVOLGERE L'INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO SU DEFERIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL GIUDICE TUTELARE E SU DELEGA DEGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI CARBONIA AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 2014 N. 6 E NEL RISPETTO DELLE LINEE DI INDIRIZZO APPROVATE CON D.G.C. N° 12 DEL 11.02.2022

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Avviso Pubblico ha per oggetto la costituzione dell' **“Elenco delle persone disponibili a svolgere l'incarico di Amministratore di Sostegno”** (di seguito denominato ADS) su deferimento da parte del Giudice Tutelare o su delega degli amministratori del Comune di Carbonia nominati dal Giudice tutelare, al fine di garantire il perseguimento delle finalità di protezione e tutela della Legge 9 gennaio 2004 n. 6.
2. L'elenco di cui al primo comma sarà attivo presso il Settore Politiche Sociali del Comune di Carbonia dal momento della sua approvazione.

Art. 2

Finalità

1. L'elenco ha la finalità di sostenere il Comune di Carbonia nell'espletamento delle funzioni assegnate dal Tribunale finalizzate a garantire il servizio alle persone che, a causa di una infermità. Anche parziale, si trovino nella impossibilità, anche temporanea, di provvedere ai propri interessi.
2. Attingendo a tale elenco l'Amministrazione comunale può proporre all'Autorità Giudiziaria i nominativi che potranno essere incaricati direttamente, e/o subentrare con delega agli organi comunali nell'amministrazione di sostegno.

Art. 3

Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco

1. Possono presentare domanda di iscrizione i soggetti in possesso dei requisiti di seguito elencati:
 - a) Maggiore età,
 - b) Residenza in Italia;
 - c) Godimento dei diritti civili e politici;
 - d) Assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali pendenti;
 - e) Ineccepibile condotta, così come definita ai sensi dell'art. 348 c. IV Cod. Civ. che deve ritenersi applicabile alla fattispecie in esame;

- f) Non trovarsi in una delle condizioni di incapacità all'ufficio tutelare indicate dall'art. 350 del Codice Civile.
- g) Possesso di una laurea in materie giuridiche, economiche, umanistiche e sociali.
- h) In mancanza del titolo di studio indicato, è ammessa l'iscrizione ai soggetti che dimostrino di possedere una consolidata esperienza in materia, debitamente documentata, comprovata dall'aver svolto, nell'ultimo triennio dalla data di presentazione dell'istanza di iscrizione, l'incarico di ADS, su incarico del Giudice Tutelare o su delega formale da parte di amministratori, a favore di almeno n. 1 beneficiario nei confronti del quale non siano *“il coniuge, l'altra parte dell'unione civile, il convivente di fatto, un parente entro il quarto grado o un affine entro il secondo grado”* (art. 2, comma 2, L.R. n. 24/2018).

2. L'accertamento della mancanza anche di uno dei requisiti suindicati, determina l'impossibilità di iscrizione del richiedente nell'Elenco e il conseguente rigetto dell'istanza.

Art. 4

Modalità di iscrizione nell'Elenco

1. Per essere iscritti nell'Elenco, i soggetti interessati dovranno presentare richiesta di iscrizione utilizzando il fac simile allegato alla presente (*Allegato 1 Modulo di iscrizione ADS*) unitamente al curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, e ad ogni altra documentazione che gli stessi riterranno utile ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2.
2. La richiesta e la documentazione allegata, in formato PDF, dovrà essere trasmessa all'indirizzo comcarbonia@pec.comcarbonia.org.
3. In fase di prima istituzione dell'elenco la stessa dovrà essere presentata a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso e fino alla data del **31 Marzo 2022**.
4. Decorsi i termini di cui sopra, la richiesta di iscrizione potrà essere avanzata senza alcuna limitazione temporale. Le richieste pervenute successivamente alla scadenza indicata verranno prese in esame ai fini dell'aggiornamento semestrale dell'Elenco.
5. Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è possibile contattare il Responsabile del Procedimento all'indirizzo mail fpittau@comune.carbonia.su.it e ai recapiti telefonici indicati nella sezione “Uffici Comunali” del sito dell'Ente.

Art. 5

Iscrizione all'Elenco - Esito del procedimento

Dell'esito del procedimento verrà data comunicazione formale a mezzo PEC a ciascuno degli interessati entro 15 giorni dalla data di adozione del provvedimento di costituzione dell'elenco o di aggiornamento dello stesso.

Art. 6

Tenuta dell'Elenco

1. Il Servizio Politiche Sociali, previa istruttoria e verifica del possesso dei requisiti per ciascun richiedente, provvederà con proprio provvedimento alla costituzione dell'**“Elenco delle persone disponibili a svolgere l'incarico di Amministratore di Sostegno”** contenente l'elenco dei richiedenti ammessi in ordine alfabetico.
2. L'Elenco verrà aggiornato con cadenza semestrale. L'iscrizione dei soggetti iscritti verrà confermata previa verifica del mantenimento dei requisiti di cui all'art. 2.
3. A tal fine, , la persona iscritta nell'elenco, è tenuta a presentare ogni anno ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la permanenza o meno dei requisiti di iscrizione.
3. Gli iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente al Settore Politiche Sociali ogni eventuale variazione che incida sui dati e sulle informazioni fornite all'Amministrazione e, in particolare, il sopraggiungere di cause ostative all'iscrizione nell'elenco o il venir meno dei requisiti di cui all'art. 2.
4. Nell'ipotesi in cui, in qualsiasi momento, l'Ufficio accerti la perdita anche di uno solo dei requisiti e, altresì, nell'ipotesi in cui l'iscritto non provveda a trasmettere la documentazione attestante il mantenimento dei requisiti entro il termine suindicato, si disporrà la cancellazione d'ufficio dall'elenco, previa adozione di provvedimento dirigenziale.

Art. 7

Cancellazione dall'Elenco

1. La cancellazione dall'elenco può essere effettuata nei seguenti casi:

- a) su richiesta formale dell'iscritto
- b) per effetto di provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria da cui si evinca l'inidoneità dell'iscritto allo svolgimento dell'incarico
- c) ingiustificato rifiuto di assumere la funzione di amministratore di sostegno, espresso per due volte consecutive
- d) ingiustificato rifiuto a partecipare ad attività formative e/o informative organizzate dall'Ente
- e) accertamento del venir meno anche di uno dei requisiti prescritti dall'art. 2
- f) accertamento di dichiarazioni mendaci e non veritiere
- g) mancata trasmissione entro i termini di cui all'art. 5 della documentazione attestante il permanere dei requisiti di cui all'art. 2
- h) accertamento di gravi negligenze e/o inadempienze nell'esercizio delle funzioni di ADS
- i) qualora si rilevino altri gravi motivi ostativi e pregiudizievoli allo svolgimento delle funzioni proprie dell'amministratore di sostegno.

2. Della avvenuta cancellazione dall'elenco verrà data comunicazione formale all'interessato e al Tribunale Ordinario di Cagliari.

Art. 8

Conferimento della delega

1. La delega verrà conferita dal soggetto istituzionale incaricato dal Giudice Tutelare, previa consultazione del soggetto amministrato, nell'ipotesi in cui residui in capo allo stesso una seppur ridotta capacità di discernimento.

2. Nell'assegnazione degli incarichi si terrà conto di criteri di rotazione tra gli iscritti e del numero dei soggetti già amministrati dallo stesso ADS, in modo tale da scongiurare un eccessivo carico di amministrati in capo al medesimo soggetto.

Art. 9

Rimborsi agli amministratori di sostegno delegati

1. Ai sensi della normativa vigente, l'incarico di Amministratore di Sostegno è svolto nell'esclusivo interesse del beneficiario, è gratuito e, pertanto, non prevede alcuna retribuzione. Ai sensi dell'art. 379 Cod. Civ. e laddove l'amministrato disponga di un patrimonio capiente, l'Amministratore di Sostegno nominato dal Giudice Tutelare potrà richiedere la liquidazione di un'equa indennità, avente carattere di rimborso spese a natura non retributiva ma compensativa dei soli costi sostenuti.

2. Il rimborso spese non può essere riconosciuto dal Giudice tutelare nei confronti dei soggetti incaricati su delega del Sindaco o dell'Assessore alle Politiche Sociali del Comune.

Tuttavia, nei soli casi di incapienza del patrimonio del beneficiario oggetto della misura di protezione, ai soggetti delegati potrà essere riconosciuto un contributo, a titolo di rimborso per le spese sostenute, il cui valore non potrà, in nessun caso, essere superiore a € 1.000 annuali per amministrato.

3. Il rimborso può essere riconosciuto esclusivamente agli ADS iscritti nell'elenco di cui al presente Avviso Pubblico, ai quali sia stato conferito l'incarico con delega formale da parte degli Amministratori Comunali nominati dal Giudice Tutelare e autorizzati dal medesimo.

4. La valutazione dell'inadeguatezza del patrimonio del beneficiario si basa sul rapporto tra risorse dell'amministrato e spese complessivamente sostenute dall'amministratore per la tutela dello stesso. Ai fini della valutazione si terrà conto della situazione oggettiva e attuale degli amministrati e la stessa verrà parametrata sulla base della soglia di povertà ISTAT.

5. Il rimborso forfettario a favore del delegato verrà disposto annualmente, in concomitanza con la presentazione della rendicontazione e della documentazione attestante le spese autorizzate e sostenute per la gestione di ciascun amministrato per il quale si chiede il rimborso, unitamente alla relazione sull'attività svolta.

6. Sono in ogni caso esclusi rimborsi nei casi in cui le funzioni siano state svolte per un periodo inferiore a mesi 6 (sei), fatta eccezione per i casi in cui la cessazione dell'incarico sia dovuta a morte dell'amministrato o a revoca del provvedimento di tutela da parte del Giudice Tutelare. In tale ipotesi il rimborso sarà calcolato in proporzione al numero dei mesi durante i quali è stato ricoperto l'incarico.

7. Il rimborso non è ammesso per le spese per le quali sia previsto analogo rimborso o contributo da parte del Comune o di altri Enti.

8. L'ammontare del rimborso per ogni singolo caso di amministrazione di sostegno si basa sulla valutazione della difficoltà della gestione e della complessità della situazione sociale dell'amministrato.

Il rimborso verrà determinato applicando le seguenti fasce di contribuzione:

- 1° fascia → € 350
- 2° fascia → € 700
- 3° fascia → € 1.000

9. La determinazione della fascia di riferimento avverrà sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- soggetto inserito in struttura residenziale
- titolarità di servizi a supporto dell'amministratore
- presenza di rete familiare e/o sociale di supporto
- patologie e quadro clinico complessivo
- risorse e patrimonio a disposizione

10. Qualora le risorse disponibili al momento della presentazione della domanda non consentano la concessione del rimborso, le domande non soddisfatte rimangono valide e sono evase secondo l'ordine cronologico di presentazione a seguito della disponibilità di ulteriori risorse a disposizione.

11. L'Amministratore di sostegno in delega è tenuto a presentare, entro tre mesi dal conferimento dell'incarico, l'inventario dei beni dell'amministrato e, con cadenza semestrale, una relazione sull'andamento dell'incarico, salvo ragioni di urgenza e criticità che dovranno essere comunicate al delegante nell'immediatezza e, comunque, entro le 48 ore.

12. E' fatto obbligo al delegato, successivamente alla presentazione dell'inventario, rendere edotto il delegante di ogni variazione intervenuta nella situazione economica e patrimoniale dell'amministrato quali, solo a titolo esemplificativo, devoluzione di una eredità, riscossione trattamenti previdenziali arretrati rilevanti ai fini della valutazione dell'incapienza del patrimonio.

Art. 10

Valutazione della situazione economica e patrimoniale e del rimborso

1. La valutazione sulla sussistenza dei requisiti di ammissione al rimborso spese e la determinazione della fascia di contribuzione di cui al precedente articolo, verrà effettuata da apposita Commissione presieduta dalla Responsabile del Servizio Sociale e da due assistenti sociali a rotazione.

2. La Commissione è nominata con provvedimento dirigenziale e avrà durata annuale.

Art. 11

Trattamento dei dati

Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016, e del Reg. UE n. 679/2016, ai fini del presente avviso pubblico è titolare del Trattamento il Comune di Carbonia, Piazza Roma 1, 09013 Carbonia.

Il Titolare del Trattamento, informa che tutti i dati dei richiedenti saranno utilizzati esclusivamente per ciascuna e tutte le attività previste dal presente avviso.

La base giuridica del trattamento è l'art. 6, par. 1, lett a), Reg. UE n. 679/2016, ovvero il consenso del richiedente prestato in modo libero, consapevole, chiaro per la partecipazione al presente avviso ed inserito nella domanda di partecipazione.

Il trattamento è effettuato con procedure informatizzate al solo fine indicato nel presente avviso.

La mancanza di consenso al trattamento dei dati non consentirà al richiedente di partecipare alla presente procedura poiché sono richiesti i soli dati necessari e pertinenti per le finalità esplicitate nell'avviso ed in tale articolo richiamate. Il conferimento dei dati richiesti nel presente avviso è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei requisiti e la loro mancata indicazione preclude tale valutazione.

I dati raccolti nell'ambito del procedimento di cui al presente avviso potranno essere oggetto di comunicazione: al responsabile del procedimento e al personale dipendente dell'Amministrazione comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio; a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della normativa vigente; ai soggetti destinatari di eventuali comunicazioni e pubblicità previste dalle leggi in materia, ivi compresi il competente Autorità Giudiziaria.

Tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno la riservatezza dei dati di tutti gli interessati partecipanti alla presente procedura.

I dati personali dei richiedenti saranno conservati finché non saranno più necessari ai fini della presente procedura.

I richiedenti potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 12-22 del Regolamento UE, e dall'art. 7 D.Lgs. n. 196/2003 che qui di seguito si riepilogano.

È diritto dell'interessato richiedere in qualsiasi momento la revoca del consenso prestato e l'accesso al trattamento dei propri dati personali, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All'interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg. UE 679/016).

La revoca del consenso è efficace dal momento in cui essa è esercitata, restando la liceità del trattamento in precedenza effettuato.

Art. 12 **Pubblicità**

Il presente avviso è pubblicato presso l'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito internet del Comune nelle sezioni di seguito indicate:

- 1) Amministrazione Trasparente → Altri contenuti → Dati ulteriori → Altri bandi e avvisi
- 2) Servizi → Servizi Sociali e Politiche Giovanili.

Art. 13 **Attività di controllo**

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dai richiedenti riservandosi di confrontare i dati dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS e avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza e degli altri Uffici Pubblici competenti (art.71 del D.P.R. n.455/2000).

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, l'Amministrazione comunale potrà agire per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Art. 14 **Termine del procedimento**

Il termine per la conclusione del procedimento relativo all'approvazione dell'Elenco oggetto del presente Avviso Pubblico è fissato in giorni 30 (trenta) dalla data di scadenza di cui al presente avviso. L'aggiornamento dell'elenco è fissato alle date del 30 settembre e del 31 marzo di ogni anno.

Il termine per la conclusione del procedimento relativo alle richieste di rimborso è fissato in giorni 60 (sessanta) dalla data di presentazione della richiesta.

Art. 15 **Responsabile del procedimento**

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è la Dott.ssa Francesca Pittau.

Art. 16 **Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio alle norme del Codice Civile e a quanto disposto dalle altre leggi vigenti.

Il Dirigente del IV Settore
Dott.ssa Maria Elisabetta Di Franco